

La novità che allarga i confini del factoring nel dl banche definitivamente approvato

# Cessione dei crediti ampliata

## Passaggio al gruppo della società debitrice ceduta

DI STEFANO LOCONTE  
E LEONARDO ANGELASTRI

L'imprenditore può cedere i propri crediti non più solo alle banche o intermediari finanziari ma anche a società facenti parte del medesimo gruppo della debitrice ceduta. Questa è una delle novità legislative introdotte dal Decreto banche (Dl 59/2016) approvato ieri definitivamente dall'Aula della Camera con 287 sì, 173 no e 3 astenuti. In un contesto economico in cui le imprese ottengono sempre meno finanziamenti dal sistema bancario, e dove il ritardo nei pagamenti è ormai la prassi (secondo l'annuale rapporto del "barometro atradius" del 2016, in Italia il 94% delle fatture commerciali è pagato in ritardo), diventa sempre più importante per l'imprenditore poter pianificare con certezza i flussi di cassa attraverso un sostegno concreto alla propria azienda. Un modo per poter raggiungere questo obiettivo

è la cessione dei crediti d'impresa, c.d. factoring, ovvero quell'operazione finanziaria che consente ad un imprenditore (il cedente) di trasferire crediti commerciali presenti o futuri ad un altro soggetto specializzato (il cessionario - factor), il quale dietro un corrispettivo provvede alla gestione e riscossione dei crediti ceduti, finanziando il cedente mediante l'anticipazione dell'importo del credito ceduto.

Mediante il factoring l'impresa ha il vantaggio di poter pianificare i flussi finanziari in entrata. La cessione dei crediti d'impresa è disciplinata dalla legge 21 febbraio 1991 n. 52. Mediante la predetta disposizione normativa, il legislatore nell'intento di favorire la circolazione dei crediti d'impresa ha introdotto delle semplificazioni alla cessione di essi rispetto a quanto previsto dagli art. 1260 e seguenti del codice civile. Una prima semplificazione è l'opponibilità nei confronti dei terzi dell'avvenuta cessione del credito che, nel caso di specie,

si perfeziona con il semplice pagamento munito di data certa effettuato dal cessionario al cedente di una parte del corrispettivo del credito ceduto. La medesima legge prevede che si ha data certa con il semplice versamento da parte del cessionario sul conto corrente del cedente di parte del corrispettivo del credito acquistato. Altra particolarità della norma a vantaggio del cessionario è l'esenzione dall'azione revocatoria fallimentare per i pagamenti compiuti dal debitore ceduto in favore del cessionario. L'esempio applicativo della modifica legislativa approvata in senato (e di cui si attende l'approvazione alla camera) è rappresentato dal credito vantato dalla società fornitrice (in genere identificabile in una piccola e media impresa) nei confronti di un'impresa facente parte di un gruppo, che potrà ottenere i vantaggi del factoring - quindi finanziarsi - mediante la cessione del proprio credito alla società di factoring del medesimo gruppo della società debitrice ceduta.

Grazie alla modifica legislativa in oggetto, l'impresa creditrice potrà più facilmente rinvenire una società di factoring disposta a finanziarla mediante l'acquisto di crediti vantati dal cedente nei confronti della società debitrice, proprio in virtù del legame di appartenenza della società cessionaria al medesimo gruppo della società debitrice ceduta.

La modifica legislativa in commento è da intendersi quale integrazione di una precedente e recente modifica alla medesima legge avvenuta nel 2014 con il Dl 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. "decreto sblocca Italia"), ove il legislatore aveva esteso l'ambito dei soggetti che possono svolgere il ruolo di cessionari a quelle società che svolgono l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo, che non siano intermediari finanziari. La predetta modifica legislativa se da un lato ha avuto il lodevole intento di superare il monopolio dello svolgimento dell'attività di cessionario prima riservato a banche e intermediari finanziari,

dall'altro lato non ha portato alcun vantaggio proprio per quelle imprese, per la maggior parte medio-piccole, che vantavano dei crediti, nei confronti di aziende, di norma di dimensioni medio-grandi, facenti parte di un gruppo, ossia di quei soggetti che più di ogni altro avevano bisogno di una fonte di finanziamento alternativa al sistema bancario. La novità legislativa introdotta con il "decreto Sblocca Italia" aveva apportato dei vantaggi solo alle società facenti parte di un gruppo, le quali potevano cedere i propri crediti anche a società cessionarie del proprio gruppo, anziché essere costrette a rivolgersi solo ed esclusivamente a banche o intermediari finanziari. L'intervento legislativo esaminato è un chiaro esempio di come, pur essendo favorevole con chi sostiene che la crescita economica di una nazione non si realizzi tramite decreto, il legislatore ha il potere/dovere di eliminare quei limiti e vincoli normativi che rallentano il rilancio dell'economia italiana.

— Riproduzione riservata —